



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle

NUCLEO OPERATIVO PESCA

Via Timavo n. 17 – Tel/Fax 0421-210290 – e-mail caorle@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 25/2013

**“DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DELLO SBARCO E DELLA
REGISTRAZIONE STATISTICA DEL TONNO ROSSO (*Thunnus thynnus*)”**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle,

- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96, che ha abrogato tra le altre, anche la Legge 14 luglio 1965, n. 963;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 – mantenuto in vigore dal comma IV dell'articolo 25 del precitato D.Lgs. n. 4/2012 – recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1559/2007;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 500/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1343 del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione del 8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 06 dicembre 2010 come modificato dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2011;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio del 7 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Regolamento (CE) n. 973/2001;

VISTO	il Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consistenza scientifica relativa alla politica comune della pesca;
VISTO	il Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio del 27 settembre 2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;
VISTO	il Regolamento (CE) n. 869/2009 del Consiglio del 26 aprile 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;
VISTO	il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000 – Determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
VISTO	il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio del 8 aprile 2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
VISTO	il Decreto Direttoriale n° 10602 del 29.05.2013 con il quale la Direzione Generale della pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - ha disposto il divieto di effettuare catture accessorie (by-catch) di tonno nonché il ripristino della quota indivisa per le tonnare fisse;
VISTA	la Circolare n. 0010778 in data 07.04.2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura concernente gli obblighi comunitari relativi allo sfruttamento del tonno rosso;
VISTA	la Circolare n. 0014152 in data 05.05.2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
VISTA	la circolare n. 0012780 in data 15.06.2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
VISTA	la propria Ordinanza n. 32/2010 in data 30 giugno 2010 – “Disciplina della pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso”;
VISTA	la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 19/2013 del 29 maggio 2013;
VISTA	l'Ordinanza n. 43/2012 in data 26.04.2012 della Capitaneria di Porto di Venezia “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”,
VISTI	gli artt. 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;
VISTA	la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83 (<i>G.U. n. 133 del 10 giugno 2011</i>), con cui la Sezione Staccata di Bibione è stata elevata a “Delegazione di Spiaggia di Bibione”;
VISTA	la Raccomandazione ICCAT n° 12-03, approvata al termine dei tavoli del 18° Meeting speciale della medesima Commissione Internazionale (Agadir 12-19 novembre 2012);

VISTO	il contingente di cattura assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2013, con il Regolamento UE n° 40/2013;
VISTO	il D.M. 11 marzo 2013 con il quale l'Italia ha provveduto alla ripartizione del citato quantitativo tra vari sistemi di pesca autorizzati;
VISTO	il D.M. 17.04.2013 approvazione disposizioni applicative campagna di pesca Tonno rosso anno 2013;
RITENUTO NECESSARIO	individuare un punto di controllo del prodotto pescato per le unità di stanza presso il porto di Baseleghe;
RAVVISATA	la necessità, a seguito delle intervenute modifiche alla normativa nazionale e comunitaria concernenti la pesca del tonno rosso di aggiornare le disposizioni di cui alla propria Ordinanza n. 32/2010 del 30 giugno 2010, sopra richiamata;

RENDE NOTO

che il porto di Caorle (comprensivo dell'approdo di Eraclea), il porto di Falconera ed il porto di Basèleghe (Loc. Bibione) **non sono inclusi nella lista dei porti designati** allo sbarco/trasbordo della specie ittica denominata "Tonno rosso", fermi rimanendo gli obblighi e le procedure previste per la **cattura da parte dei pescatori sportivi e ricreativi** che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito:

ORDINA

ARTICOLO 1 **(Argomento e finalità)**

Il presente provvedimento regola e disciplina l'attività **della sola pesca sportiva e/o ricreativa del Tonno Rosso** (*Thunnus thynnus*) e delle operazioni ad essa connesse, specificatamente, quelle di sbarco/trasbordo in banchina del prodotto ittico catturato da pescatori sportivi/ricreativi, da effettuarsi nel porto di Caorle e nel porto di Baseleghe, fatte salve tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia, già in premessa elencate.

Nel porto di Caorle e nel porto di Baseleghe, per le unità che esercitano la pesca professionale, sono vietate le operazioni di sbarco e trasbordo di tonno rosso, ivi comprese quelle relative a catture accidentali/accessorie.

Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie, quali il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di cui al presente provvedimento.

ARTICOLO 2 **(Taglie minime catturabili art. 9 paragrafo 1 Reg. CE 302/2009)**

La taglia minima di cattura del Tonno Rosso (*Thunnus thynnus*), per qualsiasi sistema di pesca, è 30 (trenta) kg di peso o 115 (centoquindici) cm di lunghezza (la misurazione è effettuata sulla base della lunghezza alla forca, ossia la distanza verticale tra l'estremità della mascella superiore e l'estremità del raggio caudale più corto, come indicato nell'allegato 2). Alla pesca sportiva/ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 paragrafo 2 del Reg. 302/2009.

ARTICOLO 3 **(Pesca ricreativa del tonno rosso)**

La pesca ricreativa del Tonno rosso, ai sensi dell'art. 2 lettera o) del Reg. (CE) n° 302/2009, è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

L'esercizio della pesca ricreativa del tonno rosso è subordinato al rilascio di nulla-osta da parte dell'Autorità marittima secondo le disposizioni previste dall'art. 5.

La pesca ricreativa del tonno rosso è vietata nell'Atlantico Orientale e nel Mar Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno (art. 7 comma 5 del Reg. (CE) n° 302/2009).

Nell'ambito della pesca ricreativa della specie ittica tonno rosso, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno. Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

E' vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.

E' fatto divieto di tagliare / sezionare/ manipolare gli esemplari catturati prima dell'approdo nel punto di controllo di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli Ufficiali ed Agenti di P.G.

ARTICOLO 4
(Pesca sportiva del tonno rosso)

La pesca sportiva del tonno rosso, ai sensi dell'art. 2 lettera n) del Reg. (CE) n. 302/2009, è una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.

L'esercizio della pesca sportiva del tonno rosso è subordinato al rilascio di nulla-osta da parte dell'Autorità marittima secondo le disposizioni previste dall'art. 5.

La pesca sportiva del tonno rosso è vietata nell'Atlantico Orientale e nel Mar Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno (art. 7 comma 5 del Reg. (CE) n° 302/2009).

Nell'ambito della pesca sportiva della specie ittica tonno rosso, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno.

Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

E' vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva, salvo per fini caritativi.

E' fatto divieto di tagliare / sezionare/ manipolare gli esemplari catturati prima dell'approdo nel punto di controllo di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli Ufficiali ed Agenti di P.G.

ARTICOLO 5
(Autorizzazione per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, i pescatori sportivi o ricreativi, che intendano esercitare la pesca del tonno rosso - con impiego esclusivo di unità da diporto di bandiera nazionale - dovranno chiedere il rilascio del nulla osta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle. I requisiti necessari per il rilascio del nulla osta sono i seguenti:

- Comunicazione da presentarsi in carta semplice e in duplice originale a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore dell'unità, secondo **l'ALLEGATO 1 alla presente Ordinanza**, con l'indicazione di tutti gli elementi individuativi della stessa.
- Copia dei documenti di bordo (Licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto ovvero certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore per natanti da diporto);
- Copia della comunicazione di esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 06.12.2010;
- Copia della polizza di assicurazione del motore o dell'unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso.

La predetta comunicazione, munita del nulla osta da parte dell'Autorità Marittima, deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.

La dichiarazione, munita del nulla osta, ha validità triennale, limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre, salvo chiusura anticipata della pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso.

La dichiarazione in parola, munita del nulla osta dell'Autorità marittima per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione e consente lo svolgimento dell'attività su tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale.

Il nulla osta rilasciato per la pesca ricreativa del tonno rosso, è valido anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.

Il nulla osta rilasciato dall'Autorità marittima potrà essere revocato dalla stessa in caso di violazione della disciplina della pesca sportiva e ricreativa di tutte le disposizioni vigenti in materia di pesca di tonno rosso.

ARTICOLO 6
(Modalità e pre-notifica di sbarco)

Ai comandanti delle unità da diporto che intendano sbarcare gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva/ricreativa, prima dell'accesso in porto è fatto obbligo di comunicare via VHF/FM (canale 16) o telefonicamente all'Autorità marittima del porto di sbarco ovvero a quella più vicina, la cattura di tonno rosso e l'orario di presunto arrivo.

Le unità di cui al precedente comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sia presente sul punto di controllo, di cui al successivo art. 7, il personale della locale Autorità marittima, o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Qualora per questioni contingenti non possa essere assicurata la presenza sul punto di controllo del personale preposto allo stesso, è fatto obbligo al comandante dell'unità di documentare la quantità di prodotto sbarcato, mediante presentazione presso la locale Autorità Marittima, **entro 24 (ventiquattro) ore** dal termine delle operazioni di sbarco, della prevista Dichiarazione di cattura (**ALLEGATO 3**) e dei dati identificativi dell'automezzo destinato al trasporto del prodotto nonché la sua destinazione finale.

Una copia della Dichiarazione di cattura sopra citata sarà successivamente inoltrata a cura di questa Autorità marittima al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura.

ARTICOLO 7
(Punto di controllo)

Lo sbarco degli esemplari di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e/o sportiva può avvenire solo dopo che sia stato effettuato l'apposito controllo nei punti di seguito elencati:

➤ **Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle:** pontili di ormeggio c/o Base Operativa Logistica Unità e mezzi navali GUARDIA COSTIERA sita nel Porto di Santa Margherita di Caorle - sponda sinistra - foce fiume Livenza (Tel. e fax 0421/210290);

ARTICOLO 8
(Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie)

Durante la fase di sbarco del prodotto ittico catturato presso il punto di controllo per il successivo carico su vettori stradali, dovranno essere osservate le norme nazionali e comunitarie emanate in materia di sicurezza alimentare.

Sono vietate operazioni di lavorazione del prodotto in banchina.

Al termine delle operazioni di travaso, dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di pontile e punto di controllo utilizzato.

ARTICOLO 9 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

La presente Ordinanza entra in vigore il 10.06.2013.

E' abrogata in pari data l'Ordinanza n. 32/2010 del 30 giugno 2010 in premessa richiamata.

L'inosservanza della presente Ordinanza salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero diverso e/o ulteriore illecito amministrativo, è punita ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

Violazioni in materia di esubero delle quote assegnate e catturabili di "tonno rosso": art. 7 D.M. 27 luglio 2000, artt. 6, 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Violazioni in materia di taglie minime catturabili e commercializzabili di "tonno rosso": art. 9 del Regolamento (CE) n. 302/2009 del 6 aprile 2009; artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, art. 17 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, art. 55 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009;

Violazioni in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283 del 30 aprile 1962 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327/1980 ; Regolamenti (CE) n. 852/2004 – n. 853/2004 – n. 854/2004; Decreto Legislativo n. 193 in data 06 Novembre 2007, Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Violazioni in materia di etichettatura e rintracciabilità dei prodotti ittici: Regolamento CE 2065/2001 - D.M. del 27 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni; Decreto Legislativo n. 109/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; Regolamento (CE) n. 178/2002; Regolamento (CE) n. 1224/2009, Regolamento (CE) n. 404/2011; D.M. del 10 novembre 2011; D.M. del 28 dicembre 2011, D.M. del 29 maggio 2012, Decreto Legislativo n. 190 del 5 aprile 2006, D.M. 31.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Inosservanza delle disposizioni concernenti l'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto: artt. 23 e 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dei porti dati dall'Autorità Marittima: Ordinanza n. 27/2010 in data 07 giugno 2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, art. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione nonché, ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni/Sodalizi nautici - sportivi interessati, cooperative di pesca, concessionari demaniali, porti/approdi turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza, nonché di darne conoscenza al proprio personale, nonché mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, della Delegazione di Spiaggia di Bibione, all'albo pretorio dei Comuni costieri il cui territorio è ricompreso nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, nonché con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.caorle.guardiacostiera.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare le vigenti Ordinanze di rimando, citate nel presente provvedimento.-

Caorle, 10.06.2013

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Mirko CROCIATI

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, 2° comma del D.Lgs 39/1993)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di _____

Articoli 12 e 13 del Reg. CE n°302/2009

La/Il sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____
e residente in _____, alla via/piazza _____
n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a _____
matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____,
nit. _____, di colore _____, iscritta nei R.I.D.-R.N.D. della Capitaneria di
Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____, di stanza nel porto di _____,
presso _____:

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*)
con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega:

- o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- o fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____ rilasciato
in data _____ da _____

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg e 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art 9 comma 2 del Reg. CE n°302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

li _____

FIRMA _____

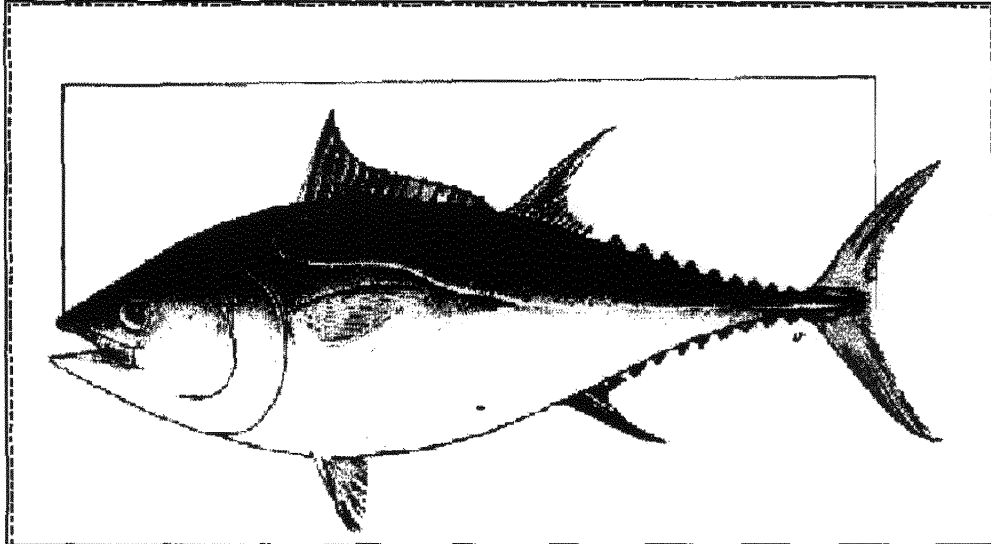
PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N° _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma



Dichiarazione di cattura del tonno rosso
(Reg. (CE) N. 302/2009)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto :

Nominativo del comandante :

Riferimento comunicazione (VHF, cell) in data alle ore

All'Ufficio di :

Porto di sbarco :

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data

Il Comandante dell'unità

.....

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare <i>a cura dell'Autorità marittima del luogo di sbarco</i>
--